



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 24/05/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SANITA' 14 maggio 2001, n. 251

Autorizzazione all'apertura di dispensari stagionali nelle località dei comuni nella provincia di Taranto, ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2001.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29;

Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80;

Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n.18;

Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n.3261 e successive modificazioni;

In Bari presso la sede del Settore Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio periferico di Coordinamento ASL di Taranto riceve dal Dirigente dell'Ufficio farmaceutico del Settore Sanità, la seguente relazione:

Visto l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91 che prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99 pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99 che ha regolamentato con criteri di massima, l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, precisando che in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle Apt provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale da parte del Comune richiedente, mentre in casi di rinnovo autorizzativo è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere delle relative Apt.

Vista la documentazione prodotta dalla Asl Ta/1 con nota prot.n.2164/P del 5/4/2001, con la quale i Sindaci dei Comuni di Lizzano. Pulsano e Torricella richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle rispettive località marine;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.8 del 24/1/01 con la quale si richiede l'apertura nella località Chiatona di un dispensario farmaceutico stagionale per la stagione estiva 2001,

Acquisito anche dalle APT competenti territorialmente il parere favorevole la comunicazione di conferma delle presenze turistiche per le predette località per l'anno precedente, come per legge;

Considerato che le suddette farmacie stagionali dovranno essere sottoposte a verifica ispettiva da parte della ASL TA/1 territorialmente competente e che la stessa notificherà copia del verbale all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità e all'ufficio periferico di Coordinamento ASL di Taranto.

Si propone di autorizzare l'apertura dei dispensari stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2001 nelle località innanzi specificate.

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che non comporta spese a carico del fondo sanitario regionale né produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria e Ospedaliera. Per quanto sopra esposto, sulla base della documentazione e certificazione agli atti d'Ufficio acquisita, si propone:

- Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica del Settore Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente proponente e dal Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento ASL di Taranto e dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica
- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi esposte, di disporre quanto segue:

Di rinnovare ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge 362/91 ed in applicazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.547 del 18/5/99, pubblicata sul BURP n.59 del 7/6/99 l'autorizzazione alla apertura di n.1 dispensario farmaceutico stagionale per ciascuna località turistica dei comuni della provincia di Taranto così come si seguito specificato:

A.S.L. TA/1 Lizzano - località Marina di Lizzano

A.S.L. TA/1 Pulsano - località Marina di Pulsano

A.S.L. TA/1 Torricella - località Marina Torre Ovo.

Di autorizzare ai sensi dell'art.6 comma 3 della legge 362/91 e della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.547/99, il Comune di Palagianò alla apertura di n.1 dispensario farmaceutico stagionale nella località turistica di Chiatona.

Di incaricare la A.S.L. TA/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato Regionale alla Sanità e all'Ufficio periferico di Coordinamento ASL di Taranto, copia del relativo verbale.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e la circolare assessorile prot. n. 241/8968/524/15 del 17.4.97.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP della Regione, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97 ed è immediatamente esecutivo.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato:

Ai Sindaci dei comuni interessati;

Al Direttore Generale della A.S.L. TA/1

Il Dirigente Responsabile di Settore

Dott. Carlo Di Cillo
